



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria


Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n.191

Roma, 22 settembre 2011

Anche a Rovigo IL Giudice del Lavoro



SOSTIENE I MOTIVI DEL RICORSO INTRAPRESO DALLA FLP!!!

Il Giudice del Lavoro di Rovigo con una ordinanza del maggio 2011 (che si allega alla presente) ha sollevato dubbi sulla legittimità dell'allegato B del cci 27/7/2010 sottoscritto da CSIL – UNSA e INTESA, relativamente all'allegato B del CCNL quadriennio 2006/2009.

Nello specifico il giudice ha ritenuto di chiedere all'ARAN ed alle OO.SS. "se la trasposizione nel profilo del funzionario giudiziario della figura del Cancelliere, ex posizioni economiche C1 e C1S, con fascia economica di inquadramento F1 e F2 effettuata nella tabella B allegata al CI 29/7/2010 si ponga – in relazione al contenuto ed ai limiti della delega attribuita alla contrattazione integrativa- in relazione della tabella B allegata al CCNL 2006/2009, nella quale l'attribuzione del profilo dell' ex cancelliere C2 determina il diritto alla fascia economica F3" .





Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
pag. 2



Si precisa che quanto sostenuto dal Giudice di Rovigo limitatamente alla figura professionale degli ex collaboratori di cancelleria C1 e C1S a parere della FLP è sostenibile anche per tutte le altre qualifiche davanti a tutti i giudici del lavoro d'Italia.

Per tale motivo la FLP sta promuovendo un ulteriore ricorso di accertamento inerenti agli articoli di cui il fumus è lo stesso di quello sollevato dal Giudice di Rovigo che ha chiesto con una ordinanza l'interpretazione autentica all'Aran.

La FLP, pertanto, si presenterà il giorno 29 settembre 2011 alle ore 10.00 all'Aran (come da convocazione allegata) per sostenere il diritto di tutti i lavoratori ad un passaggio giuridico ed economico dentro e tra le aree così come disposto dall'art. 10 e seguenti del CCNL 2006/2009.

Affrettati anche tu a ricorrere domani potresti trovarti riqualificato giuridicamente ed economicamente!!!!

Coordinamento Nazionale
(Piero Piazza- Raimondo Castellana)



aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione I

ARAN - Protocollo Uscita



N.0013546/2011 del 15/09/2011

Confederazioni sindacali:
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL,
RDB/CUB, CSE, CONFINTESA.

e le Organizzazioni sindacali
CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/PA,
CONFSAL/UNSA, RDB/PI, FLP,
FEDERAZIONE INTESA

OGGETTO: convocazione interpretazione autentica relativa al personale del comparto dei Ministeri.

I sindacati in indirizzo sono convocati per giovedì 29 settembre 2011, alle ore 10,00, presso la sede di questa Agenzia, per la prosecuzione della trattativa relativa all'interpretazione autentica degli artt. 5, 6, 7, 8 e 10, del CCNL 2006/2009 -comparto dei Ministeri – sottoscritto il 14 settembre 2007.

Tale interpretazione autentica, ai sensi dell'art. 64, del d.lgs. 165 del 2001, è stata attivata dal Tribunale civile di Rovigo a seguito di ricorso promosso dal sig. Raffaele Trombetta ed altri dipendenti del Ministero della Giustizia, contro il medesimo Ministero.

IL DIRIGENTE
dott.ssa Patrizia Colagiovanni

VIA DEL CORSO 476,
00186 ROMA
TEL. (06) 32.463.1
C.F. 97104260580

N. 415/II C.L.
N. 115/II Cron.

TRIBUNALE DI ROVIGO

Verbale di 1^a Udienza

Il 31.05.2011 in Rovigo davanti alla Dott.ssa S. FERRARI
Giudice del Lavoro nella causa di Lavoro, promossa da

TROMBETTA Raffaele - 17 con l'Avv. A. BORILE
il

MINISTERO della GIUSTIZIA con il FUNZ. DELEG. Dr.

Oggetto: Pubblico Impiego - Categoria e qualifica

TRIBUNALE DI ROVIGO
Sezione per le controversie di lavoro

Il Giudice,
nel procedimento n. 415/2011 RG CL, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
31 maggio 2011, letti gli atti introduttivi del giudizio ed udite le richieste delle parti, così
provvede.

In ordine alla richiesta avanzata in ricorso e ribadita all'udienza del 31.5.2011 dal
procuratore dei ricorrenti, di attivare il procedimento ex art. 64 D. Lvo 165/2001 per
l'accertamento delle questioni concernenti l'interpretazione delle clausole di cui al CCNL
2006/2009 (in particolare agli artt. 5, 6, 7, 8 e 10 in relazione al contenuto ed ai limiti della
delega attribuita alla contrattazione integrativa per la definizione dei nuovi profili
professionali e alla remunerazione conseguente), rileva che parte resistente si è limitata a
qualificare la richiesta irrilevante ai fini del decidere;

osserva invece questo Giudice che le conclusioni formulate in via principale sub 1) nel
ricorso tendono a sentire accertata la nullità parziale o l'inefficacia o l'inapplicabilità
dell'allegato B del Contratto Integrativo 29.7.2010, nella parte in cui si attribuisce al
funzionario giudiziario la fascia retributiva F1, per violazione della Tabella B allegata al
CCNL 2006/2009 (nella quale l'attribuzione del profilo dell'ex Cancelliere C2 determina il
diritto alla fascia economica F3), sicché la richiesta di parte ricorrente non appare
irrilevante ai fini della decisione, trattandosi- sia nel caso del contratto 2006/2009 che nel
caso dell'integrativo 29.7.2010, di contratti sottoscritti dall'ARAN.

Ritenuto pertanto che per la definizione della controversia sopra indicata sia necessario
risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione delle clausole del
CCNL 2006/2009, in particolare agli artt. 5, 6, 7, 8 e 10 in relazione al contenuto ed ai
limiti della delega attribuita alla contrattazione integrativa per la definizione dei nuovi
profili professionali e alla remunerazione conseguente, in particolare con riferimento alla
trasposizione nel profilo del Funzionario giudiziario della figura del Cancelliere, ex
posizioni economiche C1 e C1 S, con fascia economica di inquadramento F1 e F2
effettuata dal C.I. 29.7.2010, e se in particolare la stessa si ponga in violazione della Tabella
B allegata al CCNL 2006/2009 (nella quale l'attribuzione del profilo dell'ex Cancelliere C2
determina il diritto alla fascia economica F3).

Indica pertanto la questione da risolvere nella seguente:

"Se la trasposizione nel profilo del Funzionario giudiziario della figura del Cancelliere, ex
posizioni economiche C1 e C1 S, con fascia economica di inquadramento F1 e F2
effettuata nella tabella B allegata al C.I. 29.7.2010, si ponga - in relazione al contenuto ed
ai limiti della delega attribuita alla contrattazione integrativa- in violazione della Tabella B
allegata al CCNL 2006/2009, nella quale l'attribuzione del profilo dell'ex Cancelliere C2
determina il diritto alla fascia economica F3."

Fissa quale nuova udienza di discussione l'udienza del 2 dicembre 2011 ore 9.00.

Dispone che, a cura della Cancelleria, sia data comunicazione della presente ordinanza, del
ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.

Rovigo, 22 giugno 2011

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Rovigo, il 23 GIUG 2011
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
C. Arzenti

Il Giudice
Dr.ssa Silvia Ferrari